



*Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico*

**DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2014
74/2014/E/GAS**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLI TELEFONICI E DI VERIFICHE
ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE DISTRIBUTRICI DI GAS IN MATERIA DI PRONTO
INTERVENTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 febbraio 2014

VISTI:

- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 luglio 2004, n. 125/04 (di seguito: deliberazione 125/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 157/05 (di seguito: deliberazione 157/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2006, n. 164/06 (di seguito: deliberazione 164/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, VIS 63/08 (di seguito: deliberazione VIS 63/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08) e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG 2009 - 2012);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2009, VIS 12/09 (di seguito: deliberazione VIS 12/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2009, VIS 80/09 (di seguito: deliberazione VIS 80/09);

- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, VIS 19/10 (di seguito: deliberazione VIS 19/10);
- la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2010, VIS 91/10 (di seguito: deliberazione VIS 91/10);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2011, VIS 22/11 (di seguito: deliberazione VIS 22/11);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, VIS 77/11 (di seguito: deliberazione VIS 77/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2011, VIS 94/11 (di seguito: deliberazione VIS 94/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 42/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 42/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 83/2012/E/gas (di seguito: deliberazione 83/2012/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 379/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 379/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 499/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 499/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 36/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 36/2013/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 59/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 59/2013/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 84/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 84/2013/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 570/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 570/2013/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas) e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 592/2013/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 596/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 596/2013/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 597/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 597/2013/S/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- il servizio di pronto intervento gas costituisce un servizio essenziale per la sicurezza dei cittadini e dei clienti finali del gas perché è il canale a cui pervengono all'impresa distributrice le segnalazioni riguardanti le dispersioni di

gas e attraverso il quale l'impresa fornisce le prime indicazioni essenziali sui comportamenti da tenere in situazioni critiche o di emergenza;

- solo attraverso tale servizio, se svolto tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità con le deliberazioni ARG/gas 120/08 e 574/2013/R/gas e delle Linee Guida predisposte del Comitato Italiano Gas e pubblicate dall'Uni, si possono evitare incidenti da gas che potrebbero avere conseguenze molto gravi;
- il servizio di pronto intervento gas è il canale utilizzato per effettuare i controlli della qualità del gas distribuito, in particolare per quanto riguarda il grado di odorizzazione, svolti dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza con il supporto tecnico e le attrezzature della Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria - Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili;
- nel corso delle campagne dei controlli tecnici della qualità del gas svolti ai sensi delle deliberazioni 125/04, 157/05, 164/06, VIS 63/08, VIS 80/09, VIS 91/10 e VIS 77/11, si sono verificate delle mancate collaborazioni dovute anche a mancate risposte del centralino di pronto intervento o a disfunzioni dello stesso;
- la Direzione Infrastrutture ha comunicato alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli l'elenco di 50 (cinquanta) imprese distributrici da sottoporre ai controlli telefonici al servizio di pronto intervento, individuate sulla base di anomalie riscontrate nelle campagne di controlli precedenti, di problematiche segnalate in materia di sicurezza o in base ai dati comunicati dalle medesime imprese all'Autorità; le imprese distributrici da sottoporre alle successive verifiche ispettive saranno individuate dalla Direzione Infrastrutture in base agli esiti dei predetti controlli;
- con le deliberazioni VIS 12/09, VIS 19/10, VIS 22/11, 83/2012/E/gas e 59/2013/E/gas sono stati approvati, rispettivamente, i programmi di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di 250 imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento, effettuati nel corso degli anni dal 2009 al 2013;
- al fine di dare attuazione al programma approvato con le deliberazioni VIS 12/09, VIS 19/10, VIS 22/11, 83/2012/E/gas e 59/2013/E/gas è stata predisposta la procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento;
- in esito alle 11 verifiche ispettive svolte nel 2011, l'Autorità ha avviato sette istruttorie formali, di cui alle deliberazioni VIS 94/11 e 42/2012/S/gas nei confronti di altrettante imprese per violazioni degli obblighi in materia di pronto intervento;
- in esito alle 9 verifiche ispettive svolte nel 2012, l'Autorità ha avviato sette istruttorie formali, di cui alle deliberazioni 499/2012/S/gas, 36/2013/S/gas e 84/2013/S/gas, nei confronti di altrettante imprese per violazioni degli obblighi in materia di pronto intervento;
- in esito alle 10 verifiche ispettive svolte nel 2013, l'Autorità ha avviato tre istruttorie formali, di cui alle deliberazioni 570/2013/S/gas, 596/2013/S/gas e 597/2013/S/gas, nei confronti di altrettante imprese per violazioni degli obblighi in materia di pronto intervento;
- a partire dalla deliberazione 379/2012/S/gas, con la quale l'Autorità ha approvato gli impegni presentati da una impresa distributtrice gas nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 42/2012/S/gas,

disponendo la chiusura del medesimo procedimento, sono ad oggi pervenute ulteriori proposte di impegni ripristinatori sullo stesso tema.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- i controlli telefonici e le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare, tra l'altro, la corretta applicazione da parte delle imprese distributrici di gas delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario continuare la vigilanza affinché le imprese distributrici di gas si dotino di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità con le disposizioni dell'Autorità, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei clienti finali del gas;
- sia opportuno, al fine di massimizzare l'efficacia degli accertamenti sul servizio di pronto intervento, confermare che essi siano articolati in due fasi sequenziali:
 - a) controlli mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento;
 - b) verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche in base agli esiti della fase a);
- sia opportuno confermare la procedura già utilizzata per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive svolti negli anni 2009-2013 ai sensi delle deliberazioni VIS 12/09, VIS 19/10, VIS 22/11, 83/2012/E/gas e 59/2013/E/gas;
- sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità affinché pubblichi la procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento

DELIBERA

1. di approvare il programma di n. 50 (cinquanta) controlli nei confronti di imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e delle successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche tra le suddette 50 (cinquanta) in base agli esiti dei controlli mediante chiamate telefoniche, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2014;
2. di disporre che i controlli mediante chiamate telefoniche e le singole verifiche ispettive di cui al programma precedente siano effettuati congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, nel caso di verifiche ispettive, con preavviso non inferiore a 3 (tre)

- giorni lavorativi al singolo operatore interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alle imprese distributrici interessate dalle verifiche ispettive;
 4. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
 5. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità affinché pubblichi la procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l'ordinato svolgimento;
 6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2014;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni